

CNU

Comitato Nazionale Universitario

*Al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Alla Corte dei Conti
Alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
All'Agenzia Nazionale Stampa Associata*

Genova, 27 marzo 2018

Oggetto: Parere CNU su **D.M. 197/2018 UNA TANTUM (ex l. 205/2017, art.1, comma 629)**

Il **Comitato Nazionale Universitario**, presa visione del decreto del MIUR “Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l’attribuzione dell’importo *una tantum* ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall’articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205.”, al momento inviato alla Corte dei Conti e non ancora pubblicato sulla G.U., esprime il seguente parere sul provvedimento.

La legge 205, art.1, comma 629, demanda al decreto del Miur il calcolo della modulazione dell’una tantum “*ad personam*” affinché sia contenuta entro “il limite delle risorse” attribuite: “calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, intendendo la suddivisione dell’importo assegnato, tra i destinatari identificati dalla legge, in servizio presso le rispettive sedi nei periodi indicati.

Il Miur è, pertanto, chiamato innanzitutto a stabilire “quanto” sia di competenza della singola posizione di carriera per poi attribuire l’ammontare complessivo di competenza alle singole amministrazioni universitarie, quale sommatoria delle una tantum “*ad personam*” da erogare al personale amministrato.

Dall’analisi del testo si evince che “calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro...” si riferisce all’importo *ad personam*, “in proporzione all’entità del blocco stipendiale”.

Il Legislatore insomma ha delegato al Miur il compito di definire i criteri e le modalità del “calcolo” relativamente al “limite delle risorse”, non di definire la selezione e discriminazione tra i potenziali beneficiari, che la medesima legge ha innanzitutto individuato con precisione come “professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015”, senza fare parola di “valutazione” né riferimento alcuno alla procedura prevista dall’art.6, c.14 della l.240/2010 (la relazione triennale da valutare per la progressione stipendiale triennale).

Si evidenzia che il Decreto, a parere del CNU, si discosta dal mandato attribuitogli dalla legge in almeno quattro questioni:

1. *Limita il numero dei soggetti destinatari:*

il Decreto introduce una selezione tra gli aventi diritto tale per cui i beneficiari risulteranno soltanto una parte di coloro che sono stati individuati dal Legislatore.

Comitato Nazionale Universitario

Il legislatore ha delegato al Miur il compito di definire i criteri e le modalità del "calcolo", non di introdurre la *selezione* e *discriminazione* fra i potenziali beneficiari che la medesima legge ha essa stessa definito con precisione.

Insomma qui il Decreto viene a "limitare" l'applicazione della legge che ne dispone invece la destinazione all'intero insieme definito nel testo.

2. Introduce un criterio di selezione valutativa

Questo criterio non esisteva nel periodo del blocco, ovvero nel periodo cui la volontà del Legislatore intende porre attenzione, in quanto ci si trovava ancora nel pieno del regime previgente alla Legge 240/2010. Il Decreto introduce invece una *valutazione* che verrebbe ad essere applicata *retroattivamente* ora per allora, all'intero periodo del blocco.

Infatti, il Decreto, all'art. 2, comma 3, lett. b) recita: "è riconosciuto esclusivamente all'esito della positiva valutazione ottenuta ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

Il Legislatore aveva accortamente riconosciuto che i provvedimenti di blocco degli scatti, avevano bloccato anche le "valutazioni", indissolubilmente legate, dalla legge 240/2010, al nuovo regime di scatti triennali. Poiché gli scatti bloccati erano ancora i vecchi biennali da completare, non sono esistite "valutazioni" sulle annate bloccate. A partire dal 1 gennaio 2016 lo scatto biennale *interruptus* si è riavviato, e alla scadenza siamo stati tutti collocati nella classe stipendiale triennale successiva. Soltanto a conclusione di questo primo scatto triennale si attiva la valutazione prevista sì dalla legge 240/2010, ma solo per la progressione triennale:

La legge non parla di "valutazione" e qui è chiaro che il Decreto si discosta rispetto al mandato disposto dalla legge, che esplicitamente si riferisce al blocco degli scatti stipendiali direttamente legando l'importo dell'una tantum al danno ricevuto.

3. Introduce un nuovo parametro di quantificazione dell'una tantum

Introduce un nuovo parametro rispetto al disposto della legge che recita: "A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali... è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito", definendo chiaramente che l'importo dell'una tantum va dimensionato esclusivamente in proporzione dell'entità del blocco stipendiale che hanno subito.

Il Decreto invece introduce un nuovo criterio di "ri-dimensionamento" dell'una tantum:

la riduzione per coloro che hanno beneficiato dell'indennità disposta dall'art.29, c.19 della l.240/2010:

"ripartizione delle risorse tra gli atenei e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico" per gli anni 2011, 2012, 2013, che configura un'ulteriore procedura di selezione e discriminazione incongruente con l'intenzione del legislatore.

Infatti l'indennità distribuita per gli anni 2011, 2012, 2013, era appunto "premiata", e come tale aggiuntiva rispetto alle classi stipendiali, stabilite per legge.

Nel caso attuale invece la legge non parla affatto né di "selezione" né di "merito". Si tratta dunque di un eccesso del Miur rispetto al disposto e al mandato attribuito dal legislatore.

Comitato Nazionale Universitario

4. Determina la formazione di “avanzi” da ripartire

Il Decreto del Miur, ben conscio che l'applicazione di criteri selettivi e discriminanti, porterebbe ad un avanzo di fondi, introduce la clausola dell'art.2, comma 4: “Le somme eventualmente disponibili derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettere a) e b), sono proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti dell'Istituzione ammessi all'incentivo di cui al presente decreto”, dove non si capisce chi siano questi “restanti docenti”, ovvero se siano da identificare in coloro che sono già stati beneficiati.

Questa pare una forzatura della legge che dispone espressamente ed esclusivamente “in proporzione all'entità del blocco stipendiale”, non contemplando aggiunte di redistribuzione e in questo modo attribuendo all'una tantum natura stipendiale, per quanto parzialmente compensativa, piuttosto che premiabile.

Non si possono determinare “avanzi” in quanto, secondo la legge, l'ammontare da assegnarsi alle singole Amministrazioni, deve consistere della sommatoria delle singole una tantum *ad personam*, quantificate “in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito”, del personale docente amministrato.

L'intenzione del Legislatore di non procedere a selezioni o discriminazioni del personale docente destinatario del provvedimento, è anche dimostrata dal dimensionamento del finanziamento, commisurato evidentemente sulla base della numerosità dei destinatari (50M per il 2018 e 40M per il 2019). È per questo che la legge non ha previsto l'eventualità di un “avanzo” di fondi. L'intenzione del Legislatore, così come esplicitato nel testo del provvedimento, è che si proceda ad una “ripartizione” delle risorse, *pro quota*, tra tutti gli aventi diritto, individuati esplicitamente come i “professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015”.

Quindi una “redistribuzione di quote aggiuntive derivanti dagli “avanzi”, sarebbe ingiustificata, in quanto non prevista dalla legge.

Infine il Decreto disattende clamorosamente il compito attribuitogli dalla legge che dispone perentoriamente:

“l'importo è corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019”, sia per l'emanazione tardiva, sia per la macchinosità e le difficoltà imposte dalle modalità di calcolo delle misure selettive e discriminanti, al fine della definizione dell'ammontare dell'una tantum.

Il Comitato Nazionale Universitario chiede pertanto la rettifica del Decreto attuativo del comma 629 della legge 205/2017, affinché le misure disposte dalla legge abbiano completa e corretta applicazione.

Prof. Andrea Pirni

Presidente Nazionale CNU

Presidenza Nazionale CNU

Prof. Andrea Pirni
Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Scienze Politiche
andrea.pirni@unige.it

Segreteria Nazionale CNU

Prof. Giuseppe Faita
Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Chimica
faita@unipv.it